



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
Approvato nel Consiglio Regionale del 7 marzo 2015

Art. 1 - Potere disciplinare

Il potere disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine che lo esercita secondo le norme del presente regolamento, ai sensi della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, dalla Legge n.170 dell'11 luglio 2003 e del Codice Deontologico.

Il procedimento disciplinare è finalizzato ad accertare la sussistenza di responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine, in relazione ad azioni od omissione da quest'ultimo compiute che integrano violazione delle disposizioni del vigente Codice Deontologico o di altre norme o leggi ad esso riferibili, e di condotte che comunque risultano in contrasto con i doveri di dignità, probità e decoro della professione, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul procedimento amministrativo contenute nella Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo e garantendo il contraddittorio tra le parti.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Art. 2 - Competenza e responsabilità disciplinare

Il Consiglio dell'Ordine è competente per tutti gli illeciti disciplinari commessi dagli iscritti all'Ordine.

I procedimenti disciplinari che riguardano un Consigliere dell'Ordine, ovvero nel quale un Consigliere dell'Ordine risulta essere persona offesa dall'illecito disciplinare, sono di competenza dell'Ordine degli Psicologi determinato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del codice di procedura penale.

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.

La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza, imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, al quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

Art. 3 – Composizione del Consiglio

Il Consiglio giudica in composizione collegiale. Ai fini della costituzione del Collegio è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri, con le precisazioni di cui al successivo art. 14. La composizione del Consiglio non può mutare nel corso del procedimento, se non nei casi di cui all'art. 4

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

del presente regolamento, di sopraggiunto grave impedimento, incapacità, incompatibilità o morte di uno o più Consiglieri. In tutti questi casi, ad eccezione dell'eventuale ricusazione per la quale si applica il procedimento di cui al successivo art. 4 del presente regolamento, i Consiglieri dovranno essere immediatamente sostituiti mediante nuova nomina da parte del Presidente dell'Ordine.

Nel caso in cui il Presidente dovesse versare in una delle condizioni di cui al comma 1, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano iscritto all'Albo.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei Consiglieri costituiti in collegio ed in caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'iscritto.

Art. 4 - Astensione e ricusazione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi e possono essere ricusati nei casi di cui all'art. 51 del codice di procedura civile, e nei seguenti casi:

- 1) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- 2) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- 3) se ha motivi di inimicizia grave o forte amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- 4) se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
- 5) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

vicende oggetto del procedimento;

- 6) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio con atto scritto, con la specificazione dei motivi e dei mezzi di prova; le parti possono proporre la ricusazione nei confronti dei Consiglieri mediante atto scritto da depositare entro 7 giorni dalla notizia della causa di ricusazione.

La ricusazione sospende il procedimento disciplinare.

Sulla astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio a maggioranza.

Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano iscritto all'Albo.

La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha chiesto di astenersi o che è stato ricusato; qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento e non vengono sostituiti nella seduta, fatta salva la maggioranza assoluta del Collegio di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

Nel caso in cui, a seguito di astensione o di ricusazione, il Consiglio non possa essere costituito in composizione collegiale ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, il Consiglio rimette il giudizio ad altro Ordine degli Psicologi determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Art. 5 – Prescrizione dell’azione disciplinare

L’illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

Nel caso di pluralità di condotte rilevanti a livello disciplinare, unite dal vincolo della continuazione ovvero nel caso di illeciti ad effetti permanenti, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita ovvero alla cessazione dei suoi effetti.

Il termine di prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito di cui all’art. 10, comma 2 lettera a), del presente regolamento.

E’ fatto inoltre salvo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 6 – Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

Il Consiglio dell’Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, deve disporre la sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell’esito di tale giudizio.

La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell’illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

definisce il processo penale.

La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.

Art. 7 – Patrocinio

Nel procedimento disciplinare l'iscritto può difendersi personalmente o avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di un altro collega psicologo.

Art. 8 - Commissione Deontologia

Quando è presentato un esposto o una denuncia all'Ordine nei confronti di un iscritto, o vi è comunque notizia di fatti che possano configurare un illecito disciplinare da parte di quest'ultimo, ovvero quando vi è richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio, il Presidente incarica la Commissione Deontologia che è competente ad effettuare l'intera attività istruttoria preliminare e procedimentale, tramite un Componente Relatore nominato Responsabile del procedimento.

Art. 9 - Archiviazione immediata

La Commissione Deontologia, in caso di manifesta infondatezza dell'esposto o della denuncia pervenute, o dei fatti di cui l'Ordine è venuto a conoscenza, richiede al Consiglio l'immediata archiviazione senza formalità.

Il provvedimento di immediata archiviazione adottato dal Consiglio è

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

succintamente motivato e viene comunicato all'iscritto interessato e all'esponente con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Art. 10 - Fase istruttoria pre-procedimentale

Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata di cui al precedente art. 9, la Commissione Deontologia avvia una fase istruttoria pre-procedimentale preordinata alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. La fase istruttoria pre-procedimentale si conclude di norma entro il termine di 150 giorni dal ricevimento dell'esposto o della denuncia o dalla conoscenza dei fatti. Il termine di 150 giorni è comunque prorogabile.

In tale fase la Commissione Deontologia:

- 1) comunica senza ritardo all'iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, la notizia dell'illecito e l'avvio nei suoi confronti della fase pre-procedimentale, fornendogli ogni elemento utile per la sua difesa e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ed avvisandolo altresì della possibilità di estrarre copia dei documenti ritenuti utili per la propria difesa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i..
- 2) compie ogni accertamento di natura istruttoria;
- 3) ha facoltà di convocare l'iscritto per un'audizione sui fatti, una volta acquisite le osservazioni da parte di quest'ultimo di cui alla lettera a)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

del presente articolo.

Sulla base della attività istruttoria svolta e della documentazione reperita, la Commissione Deontologia trasmette il fascicolo al Consiglio, proponendo l'archiviazione se la notizia di illecito disciplinare è infondata, ovvero l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Sulla proposta di prosecuzione del procedimento e sulla proposta di archiviazione delibera il Consiglio a maggioranza.

Art. 11 – Archiviazione

Il Consiglio delibera l'archiviazione quando la notizia dell'illecito disciplinare è infondata.

Il provvedimento di archiviazione è motivato e viene comunicato all'iscritto interessato ed al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito, con raccomandanda con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

Art. 12 - Apertura procedimento disciplinare

Il Consiglio, valutata l'insussistenza dei presupposti per l'archiviazione e la fondatezza della proposta, delibera l'apertura del procedimento disciplinare con provvedimento notificato all'iscritto interessato con raccomandanda con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata almeno 30 giorni liberi prima della data di comparizione avanti il Consiglio per il dibattimento.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Il provvedimento deve contenere:

- 1) la denominazione dell'Ordine;
- 2) le generalità dell'incolpato;
- 3) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme del codice deontologico violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- 4) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il Consiglio per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un avvocato o da un altro collega psicologo e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua contumacia;
- 5) l'avviso che l'incolpato o un suo difensore possono prendere visione ed estrarre copia degli atti istruttori presenti nel fascicolo presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine;
- 6) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di 7 (sette) giorni prima della data fissata per il dibattimento;
- 7) l'elenco dei testimoni che il Consiglio intende ascoltare.

Dell'avvio del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio, il quale ha facoltà di presenziare, ed all'esponente dal quale è pervenuta la notizia di illecito, con l'invito per quest'ultimo a presentare scritti, memorie ed indicare mezzi di prova e testimoni entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per l'incolpato.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Art. 13 - Dibattimento

Il Presidente del Consiglio dirige il dibattimento e nomina un Consigliere Relatore.

Nel corso del dibattimento si acquisiscono i documenti prodotti dall'incolpato, si assumono le prove testimoniale, si effettua l'interrogatorio dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi abbia acconsentito, e si procede all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti.

Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura e, nell'ordine, dà la parola al Pubblico Ministero, se presente, al Consigliere relatore, all'esponente ed all'incolpato per la discussione e le rispettive conclusioni; l'incolpato ed il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

Delle sedute viene redatto processo verbale sommario a cura della segreteria e/o del Consigliere Segretario sotto la direzione del Presidente.

Le sedute non sono pubbliche.

Art. 14 – Decisione

Dichiarato chiuso il dibattimento, il Consiglio si riunisce in Camera di Consiglio ove, previa discussione, delibera a maggioranza semplice dei presenti con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio dell'Ordine che hanno deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

In caso di parità prevale la decisione più favorevole all'interessato.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Il provvedimento deliberato contiene:

- a) la denominazione dell'Ordine;
- b) l'indicazione dei Consiglieri presenti;
- c) le generalità dell'incolpato e dell'esponente;
- d) l'esposizione dei fatti contestati;
- e) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- f) l'esposizione dello svolgimento del procedimento e dei motivi della decisione;
- g) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere Segretario e del Consigliere Relatore;
- h) l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi della Legge 56/1989.

La deliberazione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria dell'Ordine entro il termine di 90 giorni dalla chiusura del dibattimento; il Consigliere Segretario provvede ad annotare in calce all'originale la data del deposito.

Copia integrale del provvedimento deliberato dal Consiglio viene notificato con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata all'incolpato, all'esponente dal quale è pervenuta la notizia di illecito ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nel termine di 20 giorni dalla data del deposito del provvedimento nella Segreteria dell'Ordine.